REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SERVIZIO 5°

UFFICIO ELETTORALE

PUBBLICAZIONE N. 1 bis

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PREPARATORIE
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI
SABATO 8 GIUGNO 2024 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024

DATA DELL'EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI SINDACI <u>DOMENICA 23 GIUGNO 2024 E LUNEDI' 24 GIUGNO 2024</u>

PRIMO TURNO DI VOTAZIONE 8 GIUGNO 2024 E 9 GIUGNO 2024

DA MERCOLEDI' 10 APRILE FINO A LUNEDI' 15 APRILE 2024

(Entro il 60° giorno precedente quello della votazione, ed, eccezionalmente, non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione)

Emanazione del Decreto dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di fissazione delle date di votazione (art. 8, T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3; art. 1, l. r. 26 agosto 1992, n. 7; artt. 2, 3, 4 bis 4ter della l. r. 15 settembre 1997, n. 35 e ss. mm. ii.).

GIOVEDI' 25 APRILE 2024

(45° giorno precedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del Sindaco od organo straordinario del comune, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, art. 8, secondo comma, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3;).

Chiusura delle operazioni relative alla revisione straordinaria delle liste elettorali (art. 32, quarto comma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche).

DA GIOVEDI' 25 APRILE 2024

(45° giorno precedente quello della votazione)

Inizio del periodo in cui i consigli devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili (art. 31, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l'art. 1, della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, l.r. 26 ottobre 1998, n. 31).

ENTRO DOMENICA 05 MAGGIO 2024

(Entro il 10° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali - 35° giorno precedente quello della votazione)

Compilazione, da parte dei responsabili degli uffici elettorali comunali, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel giorno fissato per le elezioni, il 18° anno di età (art. 33, primo comma, del T.U. n. 223/1967).

DA MARTEDI' 07 MAGGIO A VENERDI' 10 MAGGIO 2024

(Dal 33° al 30° giorno precedente quello della votazione)

Determinazione, da parte della giunta comunale, degli spazi per la propaganda elettorale di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale (artt. 1 e 2, legge n. 212/1956).

N. B. - La ripartizione degli spazi in tante sezioni quante sono le liste che partecipano alle competizioni elettorali sarà, in seguito, effettuata dalla giunta comunale entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse.

ENTRO VENERDI' 10 MAGGIO 2024

(Entro il 30° giorno precedente quello della votazione)

Iscrizione nelle liste elettorali degli elettori, per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età (art. 32, quarto comma, T.U. n. 223/1967).

Ha inizio il periodo in cui:

a) la propaganda elettorale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali, è ammessa nei limiti consentiti dalla legge n. 212/1956 (art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

- b) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).
- c) è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa di carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi, ed ogni forma di propaganda luminosa mobile, il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii.);
- d) le riunioni ed i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore (art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

DA VENERDI' 10 MAGGIO A MERCOLEDI' 15 MAGGIO 2024 ORE 12.00

(Dal 30° giorno e sino alle ore 12,00 del 25° giorno precedente quello della votazione) Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Presentazione alla segreteria del comune delle liste dei candidati al consiglio comunale delle collegate candidature a sindaco (artt. 17, penultimo comma, e 20, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e art. 1 lettera a) della l. r. 7 maggio 1977, n. 29).

ENTRO MERCOLEDI' 15 MAGGIO 2024

(Entro il 25° giorno precedente quello della votazione – 20° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi)

Accertamento, da parte della giunta comunale, della esistenza e del buono stato delle urne, dei tavoli, delle cabine e dei tramezzi occorrenti alle varie sezioni elettorali.

Trasmissione alla commissione elettorale circondariale, a cura del segretario comunale di chi lo sostituisce legalmente, delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco (artt. 17, ultimo comma, e 20 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e art. 1 della l. r. n. 35/97 e ss. mm. ii.).

GIOVEDI' 16 MAGGIO 2024

(1° giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste - 24° giorno precedente quello della votazione)

Termine ultimo per esame, approvazione, eventuali modificazioni o contestazioni delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco nonché delle liste dei candidati al consiglio circoscrizionale e delle collegate candidature a presidente del consiglio circoscrizionale, da parte della commissione elettorale circondariale (artt. 18 e 21 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e art. 2 della l. r. 20 agosto 1994, n. 32, e art. 1 della l. r. 15 settembre 1997, n. 35 e ss. mm. ii.).

DA LUNEDI' 13 MAGGIO A LUNEDI' 20 MAGGIO 2024

(Dal 27° giorno al 20° giorno precedente quello della votazione)

Per le elezioni amministrative in Sicilia, il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4.05.1979, n. 74, dispone che "Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della regione siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato."

Conseguentemente, la nomina degli scrutatori, attribuita alla Commissione Elettorale Comunale, avviene ai sensi dell'art. 6 della Legge 08.03.1989, n. 95 e s.m.i..

Al riguardo, si fa presente che l'art. 10, comma 2, della legge regionale 26.08.1992, n. 7, dispone che "Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il

secondo.", dal che nessun ulteriore adempimento va posto in essere per quanto attiene la nomina degli scrutatori.

ENTRO VENERDI' 17 MAGGIO 2024

(Entro il 2° giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste – 23° giorno precedente quello della votazione)

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Presentazione alla commissione elettorale circondariale di nuovi documenti contestati per vizi formali o perché presentati non così come prescritto (art. 18, secondo comma, del T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

ENTRO SABATO 18 MAGGIO 2024

(Entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste - 22° giorno precedente quello della votazione)

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale

Presentazione di nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati dalla commissione elettorale circondariale (artt. 18, 1° comma, lett. c), e 21, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

ENTRO DOMENICA 19 MAGGIO 2024

(Entro il 4° giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle liste - 21° giorno precedente quello della votazione)

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale

In caso di contestazioni nell'esame delle liste e delle candidature, riunione della commissione elettorale circondariale che decide seduta stante sulle modificazioni eseguite (art.18, quarto comma, del T. U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Comunicazione delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al Prefetto per la stampa delle schede di votazione e al Sindaco per la preparazione dei manifesti relativi alle liste dei candidati al consiglio comunale e alle collegate candidature a sindaco, nonché dei manifesti relativi alle liste dei candidati a presidente del consiglio circoscrizionale ed al consiglio circoscrizionale, avendo cura di rinviare dette operazioni di stampa alla definizione di eventuali ricorsi endoprocedimentali di cui all'art. 129 del D. Lgs. 104 del 2010 (artt. 19 e 22, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e artt. 2, 3, 4, 4bis e 4ter della l. r. n. 35/97 e ss. mm. ii.).

DA LUNEDI' 20 MAGGIO A GIOVEDI' 06 GIUGNO 2024

(Dal 20° al 2° giorno precedente quello della votazione)

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale

Stampa delle schede di votazione a cura della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, confezione dei relativi pacchi per le singole sezioni elettorali e recapito ai comuni interessati.

ENTRO SABATO 25 MAGGIO 2024

(Entro il 15° giorno precedente quello della votazione)

Attuazione da parte della commissione elettorale comunale delle variazioni alle liste elettorali per la morte degli elettori (art. 32, quinto comma, del T.U. n. 223/1967 e succesive modifiche ed integrazioni).

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale

Affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a carico del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature a sindaco e del manifesto recante le liste dei candidati al consiglio circoscrizionale e delle collegate candidature a presidente del consiglio circoscrizionale (artt. 19, primo comma, e 22 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

Affissione all'albo pretorio del programma amministrativo dei candidati alla carica di sindaco (art. 1, quarto comma, l. r. n. 35/1997).

Dette operazioni di affissione saranno rinviate all'ottavo giorno antecedente le votazioni per effetto di eventuali ricorsi endoprocedimentali di cui all'art. 129 del D. Lgs. 104 del 2010.

DA VENERDI' 24 MAGGIO E SINO ALLA CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

(Dal 15° giorno precedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28 e ss. mm. ii.).

ENTRO GIOVEDI' 30 MAGGIO 2024

(Entro il 10° giorno precedente quello della votazione)

Inoltro alla commissione elettorale circondariale, da parte della commissione elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazioni di sedi di uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze, dandone contemporanea notizia al Prefetto (art. 38, terzo comma, del T.U. n. 223/1967 e ss. mm. ii.).

ENTRO SABATO 01 GIUGNO 2024

(Entro l'8° giorno precedente quello della votazione)

Invio al Sindaco, da parte della commissione elettorale circondariale, di un esemplare delle liste di sezione (art. 8, terzo comma, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

ENTRO LUNEDI' 03 GIUGNO 2024

(Entro il 6° giorno precedente quello della votazione)

Notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore (art. 11, ultimo comma, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

ENTRO MARTEDI' 04 GIUGNO 2024

(Entro il 5° giorno precedente quello della votazione)

Decisione, da parte della commissione elettorale circondariale, sulle eventuali proposte pervenute dalla commissione elettorale comunale per la variazione di sedi di uffici elettorali di sezione (art. 38, del T.U. n. 223/1967 e ss. mm. ii.).

Comunicazione da parte del presidente della commissione elettorale circondariale al Prefetto ed al Sindaco delle decisioni adottate dalla commissione sulla proposta di variazione dei luoghi di riunione (art. 38, del T.U. n. 223/1967 e ss. mm. ii.).

DA GIOVEDI' 06 GIUGNO A DOMENICA 09 GIUGNO 2024

(Dal 2° giorno precedente quello della votazione e nei giorni della votazione stessa)

Quotidiana apertura dell'ufficio comunale, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

Ritiro della tessera elettorale, personalmente, da parte degli elettori che non l'abbiano ricevuta.

Eventuale rilascio del duplicato della tessera elettorale smarrita o divenuta inservibile, gli elettori che la richiedono personalmente (art. 1, comma 400 lettera g L. 27 dicembre 2013 n° 147 e ss. mm. ii.).

ENTRO MERCOLEDI' 05 GIUGNO 2024

(Entro il 3° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine entro cui gli elettori degenti o detenuti devono far pervenire al Sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di detenzione (art. 34 D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, artt. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136 e art. 1, l. r. 7 maggio 1977, n. 29 e ss. mm. ii.).

Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle proprie dimore (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e ss. mm. ii.).

Il Sindaco, appena pervenuta la richiesta, provvederà ad includere in appositi elenchi i nominativi dei richiedenti ed informerà, anche telegraficamente, i medesimi.

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale

Trasmissione al Sindaco, da parte della commissione elettorale circondariale, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale, anche per l'eventuale secondo turno di votazione relativo all'elezione del sindaco (art. 23, primo comma del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

ENTRO GIOVEDI' 06 GIUGNO 2024

(Entro il 2° giorno precedente quello della votazione)

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della commissione elettorale circondariale in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissione di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali.

La commissione ne darà immediata comunicazione al Sindaco, che a sua volta informerà i presidenti delle sezioni (art. 40, del T.U. n. 223/1967 e ss. mm. ii.).

Consegna al Sindaco, da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, delle cassettine sigillate contenenti i bolli delle sezioni elettorali.

GIOVEDI' 06 GIUGNO 2024

(2° giorno precedente quello della votazione)

Pubblicazione del manifesto con il quale il Sindaco dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, ultimo comma, del T.U. n. 223/1967 e ss. mm. ii.).

ORE 24,00 DI GIOVEDI' 06 GIUGNO 2024

(Ore 24,00 del 2° giorno precedente quello della votazione)

Fine delle facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (art. 9, legge n. 212/1956 e successive modifiche).

VENERDI' 07 GIUGNO 2024

(Giorno precedente quello della votazione)

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale

Scadenza, alle ore 16,00, del termine per la presentazione alla segreteria comunale della designazione dei rappresentanti delle liste presso i singoli seggi e presso l'Ufficio Centrale.

N. B. - Per le elezioni comunali, decorso il termine suddetto, la designazione può essere presentata ai Presidenti degli uffici elettorali, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 23, secondo comma, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

SABATO 08 GIUGNO 2024

Entro le ore 07:30, consegna ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione (art. 16, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3), nonché degli elenchi degli elettori degenti, dei detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli elettori affetti da gravi infermità ammessi al voto domiciliare (art. 34 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, artt. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, l. r. 7 maggio 1977, n. 29; art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e ss. mm. ii.).

SABATO 08 GIUGNO 2024 E DOMENICA 09 GIUGNO 2024

(Giorni destinati alla votazione)

Divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, legge n. 212/1956 e successive modifiche ed integrazioni).

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E OPERAZIONI DI VOTO

ALLE ORE 09:00 DI SABATO 08 GIUGNO 2024: Costituzione dei seggi e operazioni preliminari alla votazione (art.31 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 – Decreto Legge 29.01.2024 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25.03.2024, n. 38).

DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 23:00 DI SABATO 08 GIUGNO 2024: Operazioni di votazione (art. 2 l. r. 10 luglio 2015, n. 12 – Decreto Legge 29.01.2024 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25.03.2024, n. 38)

DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 23:00 DI DOMENICA 09 GIUGNO 2024: Operazioni di votazione (art. 2 l. r. 10 luglio 2015, n. 12 – Decreto Legge 29.01.2024 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25.03.2024, n. 38)

Completate le attività e le operazioni di votazione e di riscontro dei dati e dei votanti per ciascuna consultazione elettorale, l'Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, mentre lo spoglio delle schede relative alle elezioni comunali ha inizio alle ore 14:00 di lunedì 10 giugno 2024(artt. 36, 43 e 48 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 - art. 2 l. r. 10 luglio 2015, n. 12 – Decreto Legge 29.01.2024 n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 25.03.2024, n. 38).

ENTRO MERCOLEDI' 12 GIUGNO 2024

(Entro il 3° giorno successivo al primo turno di votazione)

Completamento, da parte dell'Ufficio centrale o dell'Adunanza dei presidenti, delle operazioni elettorali per la proclamazione dei risultati dell' elezione del sindaco (art. 8, comma 2 ter, della l. r. n. 7/92 aggiunto con l'art. 38 della l. r. n. 26/1993).

ELEZIONE DEL SINDACO EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE DOMENICA 23 GIUGNO 2024 E LUNEDI' 24 GIUGNO 2024

ENTRO IL 1º GIORNO SUCCESSIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI ED, IN OGNI CASO, ENTRO GIOVEDI' 13 GIUGNO 2024

(4° giorno successivo al primo turno di votazione)

Presentazione alla Segreteria del comune di eventuali rinunzie alla candidatura da parte di candidati, alla carica di sindaco, ammessi al ballottaggio (art. 9, secondo comma, l. r. n. 7/1992).

ENTRO IL 2º GIORNO SUCCESSIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI ED, IN OGNI CASO, ENTRO VENERDI' 14 GIUGNO 2024

(5° giorno successivo al primo turno di votazione)

Presentazione alla Segreteria del comune di eventuali rinunzie alla candidatura da parte di candidati subentranti (art. 9, terzo comma, l. r. n. 7/1992).

ENTRO IL 3° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI ED, IN OGNI CASO, ENTRO SABATO 15 GIUGNO 2024

(6° giorno successivo al primo turno di votazione)

Indicazione, da parte dei candidati, alla carica di sindaco, ammessi al secondo turno, dell'elenco completo degli assessori che intendono nominare (art. 9, comma 4 bis e 5 bis, della l. r. n. 7/1992).

ENTRO DOMENICA 16 GIUGNO 2024

(Entro il 7° giorno successivo al primo turno di votazione)

Facoltà dei candidati ammessi al ballottaggio, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di dichiarare entro le ore 14,00, il collegamento con ulteriori liste, rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno (art. 3, sesto comma, della l. r. n. 35/1997 ed art. 9 comma 5 bis della l.r. 7/92).

Esame da parte della commissione elettorale circondariale, della regolarità delle candidature ammesse al secondo turno di votazione e comunicazione delle decisioni al Sindaco o organo straordinario del comune per la preparazione del manifesto dei candidati e al Prefetto per la stampa delle schede (art. 9, sesto comma, l. r. n. 7/1992).

ENTRO LUNEDI' 17 GIUGNO 2024

(Entro l'8° giorno successivo al primo turno di votazione)

Inizio della stampa delle schede di votazione e del manifesto dei candidati (art. 9, comma 6, l.r. 7/92)

ENTRO MARTEDI' 18 GIUGNO 2024

(Entro il 5° giorno precedente quello della votazione)

Affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici del manifesto dei candidati (art. 9, settimo comma, 1.r. n. 7/1992).

ENTRO VENERDI' 21 GIUGNO 2024

(Entro il 2° giorno precedente quello della votazione)

Termine ultimo per la stampa delle schede di votazione a cura della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - confezione dei singoli pacchi per le sezioni elettorali e recapito ai comuni interessati. Consegna al Sindaco, da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, delle cassettine contenenti i bolli delle sezioni elettorali.

VENERDI' 21 GIUGNO 2024

(2° giorno precedente quello della votazione di ballottaggio)

Pubblicazione del manifesto con il quale il Sindaco dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, ultimo comma, del T.U. n. 223/1967 e ss. mm. ii.).

ORE 24,00 DI VENERDI' 21 GIUGNO 2024

(Ore 24,00 del 2° giorno precedente quello della votazione)

Fine della facoltà di tenere comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (art. 9 legge n. 212/1956 e ss. mm. ii.).

SABATO 22 GIUGNO 2024

Nelle ore pomeridiane, consegna ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione (art. 16, del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3), nonché degli elenchi degli elettori degenti, dei detenuti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura o di detenzione e degli elettori affetti da gravi infermità ammessi al voto domiciliare (art. 34 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, artt. 8 e 9, legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, l. r. 7 maggio 1977, n. 29; art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e ss. mm. ii.).

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E OPERAZIONI DI VOTO

DOMENICA 23 GIUGNO 2024 E LUNEDI' 24 GIUGNO 2024

(Giorni destinati alla votazione)

Divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, legge n. 212/1956 e successive modifiche ed integrazioni).

ALLE ORE 6:00 DI DOMENICA 23 GIUGNO 2024: Costituzione dei seggi e operazioni preliminari alla votazione (art.31 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3).

DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 23:00 DI DOMENICA 23 GIUGNO 2024: operazioni di votazione (art. 10 l. r. n. 7/92, Decreto legge 12 dicembre 2022, n. 190 convertito nella Legge 27 gennaio 2023, n. 7, art. 2 l. r. 10 luglio 2015, n. 12).

DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 15:00 DI LUNEDI' 24 GIUGNO 2024: operazioni di votazione (art. 10 l. r. n. 7/92, Decreto legge 12 dicembre 2022, n. 190 convertito nella Legge 27 gennaio 2023, n.7, art. 2 l. r. 10 luglio 2015, n. 12).

Completate le attività e le operazioni di votazione e di riscontro dei dati e dei votanti, l'Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio per l'elezione del sindaco(artt. 36, 43 e 48 del T.U. approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art. 10, primo comma, l. r. n. 7/92).

ENTRO MARTEDI' 25 GIUGNO 2024

(Entro il 1° giorno successivo al completamento dello scrutinio)

Inizio delle operazioni dell'Ufficio centrale, per la proclamazione dei risultati dell'elezione del sindaco (art. 10, primo comma, e art. 8, primo comma, l. r. n. 7/92).

ENTRO MERCOLEDI' 26 GIUGNO 2024

Completamento da parte dell'Ufficio centrale o della Adunanza dei presidenti dei seggi, delle operazioni elettorali per la proclamazione dei risultati delle elezioni (art. 8, comma 2 ter, l. r. n. 7/92 e artt. 2, 3, 4, l. r. n. 35/97).